

Requisito dell'altezza minima per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

T.A.R. Lazio - Roma - Sentenza 27 settembre 2017, n. 9932

N. 9932/2017 Reg. Prov. Coll.

N. 7794 Reg. Ric.

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 7794 del 2017, proposto da:

P. I., rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Lioi, Michele Mirengi, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale Bruno Buozzi, n.32;
contro

Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero della difesa, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della salute, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede elettivamente domiciliario in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per l'annullamento

previa sospensione

- del provvedimento di esclusione dal concorso pubblico per il reclutamento di 320 vice ispettori della Polizia di Stato bandito con D.M. del 17 dicembre 2015, per carenza del requisito dell'altezza minima, e degli atti presupposti, tra cui il verbale della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati che ha dichiarato la ricorrente "non idonea" al servizio di polizia per carenza del requisito di altezza di cui al D.M. 30 giugno 2003, n. 198 e, per l'effetto, la ha esclusa dal concorso, l'art. 2 del bando, e, ove necessario, il D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, recante il "Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2", art. 5, gli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M. 22 luglio 1987, n. 411, l'art. 3 del D.M. 30 giugno 2003, nonché

per l'accertamento

- del diritto della ricorrente ad accedere alle successive prove di esame, nella specie, agli accertamenti attitudinali (di cui all'art. 15 del bando di concorso) ed alla prova orale (di cui all'art. 16 del bando di concorso), e

per la condanna

in forma specifica, ex art. 30, comma 2, c.p.a., dell'Amministrazione intimata all'adozione del provvedimento finalizzato all'ammissione con riserva della ricorrente alle successive prove d'esame, in attesa dell'esito del giudizio, ai sensi degli artt. 55 e 56 c.p.a..

Visto il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle intime Amministrazioni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 26 settembre 2017 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Rilevato che la ricorrente impugna il provvedimento, che, rilevata, in sede di visita medica cui è stata sottoposta nell'ambito delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti psico-fisici e attitudinali successivi al superamento della prova preselettiva e della prova scritta, la sua altezza pari a cm 157,6, l'ha esclusa dal concorso pubblico per il reclutamento di 320 vice ispettori della Polizia di Stato bandito con D.M. 17 dicembre 2015, per carenza del requisito dell'altezza minima (cm 1,61), previsto, per le candidate di sesso femminile, dal D.M. 30 giugno 2003, n. 198, art. 3, comma 1, lett. b), nonché gli atti a esso presupposti;

Rilevato che si sono costituiti in resistenza sia il Ministero dell'interno che le altre Amministrazioni intimata in ricorso;

Dato atto che, all'odierna camera di consiglio, fissata per la trattazione della domanda cautelare formulata dalla ricorrente, il Collegio ha ravvisato l'esistenza dei presupposti per provvedere ai sensi dell'art. 60 c.p.a., dandone avviso alle parti;

Ritenuto, in particolare, che è fondata la censura formulata in ricorso in ordine all'illegittimità della esclusione per mancanza del requisito dell'altezza minima;

Considerato, in particolare, che a norma degli artt. 5, comma 3, e 6, comma 2, del D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, attuativo della disciplina di cui alla l. 12 gennaio 2015, n. 2, per i bandi pubblicati successivamente al 13 gennaio 2016, non è più applicabile nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco;

Rilevato che ormai consolidata giurisprudenza ha valorizzato il precetto primario contenuto nella citata l. 2/2015 e i correlati principi enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale 15 aprile 1993, n. 163 e dalla direttiva 2000/78/CE, in tema di divieto di discriminazione all'accesso al pubblico impiego, anche laddove si tratti di attività lavorative che richiedono particolari capacità fisiche, come quelle da svolgersi all'interno delle forze armate o dei servizi di polizia, stabilendone la immediata operatività, ovvero, in altre parole, chiarendo che, ai fini dell'applicazione della predetta novella normativa, il discrimine temporale è costituito dal momento dell'arruolamento, di talché la disposizione deve trovare applicazione alle ammissioni nei ruoli successive alla data del 16 gennaio 2016 (tra altre, C. Stato, IV, 29 febbraio 2016, n. 855; 6 giugno 2017, n. 2706; Tar Lazio, Roma, I-bis, sentenze brevi 17 marzo 2017, n. 3632, e 13 luglio 2017, n. 8467; I-quater, ordinanze 14 settembre 2017, n. 4671 e 4696);

Rilevato che l'arruolamento conseguente al concorso di cui trattasi è sicuramente successivo a tale data;

Ritenuto che, per tutto quanto sopra, il ricorso deve essere accolto, disponendosi, per l'effetto, l'annullamento degli atti gravati dalla ricorrente, nei limiti dell'interesse azionato in giudizio, misura che assorbe ogni altra domanda di accertamento e di condanna pure formulata in ricorso;

Ritenuto di disporre, alla luce della novità della questione, la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

IL PRESIDENTE

Salvatore Mezzacapo

IL CONSIGLIERE

Donatella Scala

IL CONSIGLIERE EST

Anna Bottiglieri

Depositata in Segreteria il 27 settembre 2017